



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 15237/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Intervento straordinario per il sostegno della qualità dell'Istruzione nella Regione Campania e Piano straordinario di intervento a favore dei lavoratori precari della scuola" (Reg. Gen. n. 494)

Ad iniziativa dei Consiglieri Antonella Cammardella e Gianfranco Valiante.
Depositata il 18 settembre 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 54 e 59 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **29 SET. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

1. Il contesto e le ragioni della proposta

Il programma d'azione, gli interventi normativi e il vistoso ridimensionamento del personale docente e non docente operati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca determinano una situazione che incide negativamente sul funzionamento e sulla qualità della scuola pubblica nonché sui livelli di occupazione. I tagli del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2009-2010 si ripercuotono per una quota rilevante rispetto ai dati nazionali sulla Regione Campania (il 14% dei 42.000 posti di lavoro relativi al territorio nazionali pari ad oltre 4.000 posti) e si sommano ai tagli già operati per il precedente anno scolastico 2007-2008 (oltre 1/3 dei 45.000 posti previsti sul territorio regionale riguardano la Regione Campania) determinando la fuoriuscita e/o la precarizzazione di oltre 15.000 posti di lavoro nella scuola pubblica campana. Il lavoro e la qualità del lavoro (sia del personale docente che tecnico-amministrativo ed ausiliario) e il diritto allo studio - ad uno studio di qualità - sono in una situazione di generale precarietà e alle Istituzioni scolastiche sono progressivamente sottratte risorse, economiche ed umane, indispensabili per un corretto ed efficace funzionamento.

Ciò è tanto più grave in un contesto sociale ed economico come quello della Campania che vede una costante crescita della popolazione scolastica e responsabilità elevate rispetto all'accoglienza di un elevato numero di giovani migranti e di studenti in condizioni di disagio sociale e/o familiare e di disabilità. A ciò si aggiungono i preoccupanti dati sulla dispersione e sull'abbandono scolastico e il perdurante problema della difficoltà di inserimento dei giovani/adolescenti malgrado le numerose iniziative di recupero e di inserimento per giovani compresi nella fascia di età 16-22 anni che fuoriescono dal sistema di formazione formale e non riescono ad inserirsi in circuiti paralleli. Nella nostra Regione l'Anagrafe scolastica (istituita ai sensi del D. Lgs. n. 76/2005) ha consentito di quantificare in oltre 50.000 i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni fuoriusciti dal sistema di istruzione o da altri percorsi di formazione riconosciuti con un impatto del 20% degli abbandoni scolastici rispetto ai valori nazionali.

Queste problematiche sono da tempo al centro delle politiche dell'educazione, dell'istruzione e della formazione della Regione Campania ma occorre potenziarne la funzionalità, coordinare gli interventi previsti e condivisi ed assicurare alle scuole un adeguato sostegno soprattutto nelle fasi di maggiore tensione sociale e politica.



Consiglio Regionale della Campania

L'obiettivo della proposta legislativa che si presenta, in piena coerenza con il mandato formale dell'Unione europea che raccomanda di progettare un costante sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione nell'ottica della qualità dei processi di apprendimento e di conoscenza e dell'inclusione dei soggetti più deboli, è quello di contribuire al miglioramento della qualità della scuola pubblica attraverso un piano di intervento che consenta di coordinare strategicamente le azioni disposte nell'ambito della scuola e della formazione e fornire strumenti operativi per ammortizzare le conseguenze sociali e l'impatto sul diritto allo studio determinate dalla riduzione degli organici scolastici e delle risorse finanziarie destinate all'istruzione pubblica e alla sicurezza dell'edilizia scolastica.

2. I presupposti normativi

La legge n. 133/2008 di conversione del D. L. n. 112/2008, unitamente ad importanti norme finanziarie nazionali, ha inciso fortemente sull'organizzazione, sul dimensionamento scolastico e sulle risorse indirizzate all'Istruzione pubblica.

Da ultimo il D. L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2009, sebbene indirizzato alla rapida attuazione degli obblighi comunitari, contiene una disposizione rivolta, per il periodo 2009-2010, al personale docente ed ATA che, destinatario di supplenze annuali per l'anno precedente, non ha potuto sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro a ragione della riduzione di spesa e di personale operata dal Governo.

La Regione Campania ha sottoscritto importanti Accordi in materia di Istruzione di cui la proposta di legge in oggetto rappresenta un'organica attuazione.

Già l'Accordo sottoscritto il 3 aprile 2008 con il Ministero della Pubblica Istruzione "per la realizzazione per il biennio 2008-2010 di interventi finalizzati all'integrazione e al potenziamento dell'offerta di istruzione per l'innalzamento del livello della qualità della scuola in Campania" è finalizzato a sostenere l'obbligo scolastico attraverso politiche di integrazione tra scuola, formazione e formazione sul lavoro, a migliorare il livello qualitativo dell'offerta scolastica e formativa attraverso la formazione specifica del personale docente e non docente, un corretto rapporto docenti/alunni e l'allungamento del tempo scuola nonché a favorire l'innovazione della didattica. Per questi fini l'Accordo impegna la Regione Campania ad attivare una politica adeguata e a rendere disponibili risorse umane e finanziarie da vincolare all'innalzamento dell'offerta scolastica e



Consiglio Regionale della Campania

alla promozione di attività didattiche specifiche, integrative e sperimentali, che contribuiscano al miglioramento della qualità della scuola pubblica.

Il recente Accordo sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il 3 settembre 2009 fa seguito alla precedente Intesa ed è specificamente finalizzato alla realizzazione – per il biennio 2008-2010 – di interventi per il potenziamento dell'offerta di istruzione e per l'innalzamento della qualità della scuola in Campania e per l'integrazione delle politiche nazionali con le azioni regionali.


Per l'assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione degli Accordi e per assicurare il rispetto del diritto allo studio e il perseguimento degli obiettivi comunitari in materia di istruzione e formazione delineati nella Strategia di Lisbona è, pertanto, necessario procedere all'approvazione di una legge che assicuri coordinamento ed integrazione delle politiche scolastiche e formative alla luce della situazione di straordinaria delicatezza che si è determinata a livello nazionale e regionale.

3. Le singole disposizioni della proposta di legge

La proposta di legge consta di sei articoli.

L'articolo 1 dispone la fissazione dei criteri per la definizione degli standard di qualità e sicurezza del sistema scolastico regionale quale presupposto indispensabile per la garanzia del diritto costituzionale allo studio. La qualità del sistema scolastico viene collegata, inevitabilmente, ad un corretto ed adeguato fabbisogno di personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario, anche nel rispetto dell'autonomia scolastica. In tal senso nella definizione dei criteri per la qualità del sistema scolastico regionale la disposizione impone il rispetto di un adeguato rapporto minimo alunni/classe ossia assicura che la composizione delle classi e il rapporto tra esse e i docenti ed altro personale ATA tenga conto non solo della popolazione scolastica annuale ma anche delle situazioni di disabilità e/o disagio eventualmente presenti. Una particolare attenzione, cioè, è rivolta al diritto allo studio degli studenti più deboli e/o diversamente abili nel rispetto dei principi costituzionali della pari opportunità. Nel rinviare ad uno specifico regolamento attuativo, da approvarsi secondo le prescrizioni del nuovo Statuto regionale, la definizione dei criteri per lo standard di qualità dell'offerta didattica e formativa (comma 3), la norma fissa, comunque, quale tetto massimo per la composizione delle classi la presenza di 25 alunni ovvero di 20 se nella classe sono presenti alunni con disabilità.

Il comma 4 dispone l'adozione di un apposito atto regolamentare per la definizione degli standard di sicurezza dell'edilizia scolastica al fine di creare



Consiglio Regionale della Campania

spazi ed edifici destinati all'apprendimento e alla conoscenza gradevoli, funzionali ed accessibili a tutti. Dal punto di vista edilizio devono essere fissati i criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica di modo che gli edifici e gli spazi scolastici, educativi e formativi vengano realizzati in maniera tale da consentire al meglio lo svolgimento delle attività qualificanti dei percorsi didattici.

L'articolo 2 prevede la predisposizione di un Piano straordinario di intervento riferito al periodo 2009-2010 che dovrà essere adottato dalla Giunta regionale previo parere dell'Ufficio scolastico regionale e sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di Istruzione (comma 6). Il Piano costituisce il documento strategico per la programmazione ed il coordinamento sinergico di tutte le azioni e gli interventi che saranno realizzati sul territorio regionale in materia di istruzione e formazione anche al fine di razionalizzare la distribuzione delle risorse finanziarie rese disponibili per interventi pubblici coerenti e miranti al sostegno della qualità dell'istruzione pubblica. All'attuazione del Piano straordinario concorre anche l'Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS) la quale, in seguito all'attribuzione di funzioni in materia scolastica conseguente alle disposizioni della finanziaria regionale per il 2009 (art. 28) può fornire un supporto tecnico e strumentale nelle attività educative e formative e, soprattutto, svolge un nuovo ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed integrazione delle politiche per il lavoro, la formazione e l'istruzione. Il comma 3 dispone che nel Piano straordinario siano definite anche le modalità di attivazione del tempo prolungato e la rimodulazione del tempo-scuola al fine di innalzare la percentuale regionale di ricorso al tempo prolungato rispetto ai dati medi nazionali. La promozione del tempo prolungato, unitamente alla diversa organizzazione del lavoro ad esso correlato, è in grado di determinare un riflesso positivo anche sul rapporto tra scuola e territorio, nonché riflessi ulteriori sulle dinamiche occupazionali anche in ambiti paralleli con riferimento a quei settori culturali e formativi che possono collaborare a vari livelli e con diverse modalità ai percorsi educativi e scolastici programmati dalle scuole. In questa prospettiva possono essere implementati, estesi e coordinati i migliori progetti già attivati dalla Regione quali ad esempio Scuole Aperte ovvero quelli relativi al contrasto della dispersione scolastica quali i Percorsi Alternativi Scolastici (PAS). Accanto alla programmazione di azioni e progetti specifici per il sostegno e l'ampliamento dell'offerta didattica, nella proposta di legge sono previste alcune scelte di qualità strutturali connesse ai servizi scolastici quali mense, trasporti, laboratori ed aule polifunzionali.



Consiglio Regionale della Campania

Il comma 4 istituisce corsi di alfabetizzazione primaria e secondaria all'interno degli istituti carcerari e delle altre strutture di detenzione nonché corsi di lingua italiana per la promozione dell'integrazione delle persone straniere.

Il comma 5 è riferito al personale e alla gestione delle risorse umane nell'attuazione dei progetti e delle azioni definite nel Piano di intervento. Per fornire una risposta concreta alla precarietà occupazionale del personale regionale docente ed ATA - e per dare attuazione ai contenuti dell'Accordo sottoscritto con il Ministero il 2 settembre 2009 - la disposizione attribuisce un accesso preferenziale per la realizzazione delle attività formative, didattiche ed educative previste nel Piano al personale che abbia i requisiti indicati nel D. L. del 9 settembre 2009 e nel citato Accordo ministeriale.

L'articolo 3 introduce la programmazione, in sinergia con le Istituzioni scolastiche, di attività didattiche ed educative aggiuntive, specifiche o sperimentali e speciali progetti educativi di utilità sociale al fine di offrire sul territorio servizi scolastici integrativi dell'offerta standard ovvero di sostegno dell'attività didattica e formativa rivolta, in particolare, agli studenti diversamente abili o maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale e di dispersione/abbandono/insuccesso scolastico. Tutte le attività di carattere integrativo o sperimentale sono realizzate, oltre al personale che abbia i requisiti indicati nell'articolo 2 della proposta di legge anche dal personale docente e ATA, dotato di adeguate competenze professionali, destinatario, nell'anno scolastico 2008-2009, di contratti a tempo determinato che abbiano garantito le supplenze attraverso le graduatorie di Istituto. Questa disposizione assicura che la realizzazione delle azioni e dei progetti programmati, e la relativa efficienza ed efficacia, avvenga mediante l'utilizzo di personale adeguato per numero, competente nelle dinamiche di insegnamento-apprendimento e con pari dignità, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali. Il comma 4, infine, dispone che, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili, possa essere utilizzato per le attività integrative e sperimentali che saranno attivate nelle scuole in applicazione dei contenuti del Piano di intervento - ad integrazione soggettiva dell'Accordo del 3 settembre 2009 - anche il personale precario della scuola, docente e ATA, che ha svolto supplenze annuali con contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2007-2008 e che non abbia stipulato nuovi contratti di lavoro.

L'articolo 4 istituisce équipe composte da professionalità specifiche e qualificate (psicologici, operatori sociali ecc.) che forniscano attività di sostegno psico-pedagogico e psico-sociale e di promozione dell'integrazione all'interno delle scuole a beneficio degli alunni, dei docenti e delle famiglie.



Consiglio Regionale della Campania

Le modalità di organizzazione e di funzionamento delle unità operative verranno definite in un apposito Regolamento adottato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme statutarie regionali.

L'articolo 5 stabilisce, secondo quanto previsto nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2009, il riconoscimento della valutazione dell'intero anno per il servizio prestato dal personale impiegato nelle attività di cui alla proposta di legge, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di riferimento e per la stessa classe di concorso o posto su cui è stata prestata l'attività lavorativa per i periodi di riferimento.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni di legge quantificate in 20 milioni di euro a valere sui fondi di bilancio regionali da vincolare in apposito capitolo di spesa.

4. Conclusioni

La proposta di legge presenta, dunque, due assi di intervento.

In primo luogo contiene una disciplina organica idonea a recuperare una dimensione ordinante di una realtà, quale quella dell'istruzione, esposta a forti tensioni e bisognosa di interventi che ne assicurino i livelli di qualità soprattutto in momenti di delicata transizione verso nuovi assetti regolatori.

In secondo luogo intende fornire una linea di intervento straordinario per fronteggiare la grave situazione in cui versa il personale precario della scuola nella consapevolezza che la questione degli organici è di fondamentale importanza perchè su di essa si fonda la concreta possibilità di raggiungere le alte finalità attribuite dai valori costituzionali al sistema dell'istruzione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Standard di qualità e sicurezza del sistema scolastico regionale

1. La Regione Campania, nell'esercizio del governo territoriale del sistema di istruzione e in attuazione degli Accordi ministeriali del 3 aprile 2008 e del 3 settembre 2009, promuove il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e didattica, assicura la piena attuazione del diritto allo studio e definisce il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche.
2. La Regione Campania definisce, quale requisito essenziale minimo per la qualità del sistema scolastico regionale, il rapporto minimo alunni/classe corrispondente non solo alla previsione annuale della popolazione scolastica ma anche alle esigenze di una efficace distribuzione degli alunni per classe, tenendo conto delle situazioni di disabilità, disagio e/o difficoltà eventualmente presenti al fine di ottimizzare il rapporto tra domanda ed offerta didattica. In ogni caso la composizione delle classi non può superare il tetto massimo di 25 alunni per classe ovvero di 20 alunni in presenza di un alunno diversamente abile.
3. I criteri per la definizione del rapporto minimo alunni/classe e per la valutazione della docenza necessaria a sostenere in modo efficiente ed efficace l'offerta didattica regionale sono individuati con apposito Regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Campania approvato con L. R. n. 6 del 28 maggio 2009 il Regolamento adottato dalla Giunta regionale è sottoposto all'approvazione del Consiglio il quale deve provvedere entro 60 giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio, decorsi i quali, se il Consiglio non si è pronunciato, il Regolamento viene emanato e pubblicato.
4. La Regione Campania definisce con proprio atto gli standard essenziali di sicurezza ed adeguatezza delle strutture e degli spazi scolastici esistenti e/o progettati e promuove interventi strutturali, coordinati ed integrati, per l'adeguamento e la creazione di luoghi di apprendimento favorevoli ed accessibili.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Piano straordinario di intervento a favore dei lavoratori precari della Scuola

1. La Regione Campania predispone, per l'anno scolastico 2009-2010, un Piano straordinario di intervento per la programmazione ed il coordinamento delle risorse finanziarie e degli interventi necessari ad innalzare la qualità dell'offerta didattica regionale e a favorirne l'ampliamento in coerenza con la domanda e le esigenze territoriali, nonché per fronteggiare la situazione dei lavoratori della scuola sul territorio regionale.
2. Il Piano straordinario di intervento definisce gli strumenti e le azioni finalizzate a migliorare la qualità del sistema scolastico regionale, a favorire l'innovazione didattica, ad integrare l'offerta formativa e didattica, a contrastare l'abbandono, la dispersione e l'insuccesso scolastico e a promuovere l'integrazione e l'apprendimento degli studenti in situazione di disabilità, disagio e/o a rischio di marginalità sociale. Possono, altresì, essere previste attività di supporto nella gestione dei compiti e delle funzioni educative, formative e di orientamento attribuite all'Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola (ARLAS) in conseguenza delle disposizioni di cui all'art. 28 della L. R. n. 1/2009.
3. Nell'ambito del Piano di intervento sono previste anche le modalità di attivazione del tempo prolungato nelle scuole al fine di consentire lo svolgimento di iniziative e progetti aggiuntivi finalizzati all'innalzamento delle competenze degli studenti, da sostenere anche con l'erogazione di servizi per il diritto allo studio quali mense, trasporti, biblioteche, laboratori ed aule multifunzionali. Il tempo-scuola aggiuntivo implementa ed estende anche le attività e i progetti di Scuole Aperte in cui gli studenti sono interessati a specifiche attività didattiche da sviluppare e potenziare anche attraverso metodologie innovative e un più qualificato rapporto docenti/alunni connesso all'incremento del tempo scolastico individuale.
4. La Regione Campania istituisce, nell'ambito del Piano straordinario di intervento, corsi di alfabetizzazione primaria e secondaria all'interno degli Istituti penitenziari e nelle altre strutture detentive presenti sul territorio per il conseguimento dei diplomi di primo e secondo grado e percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, assicurando il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti, dell'Ufficio scolastico regionale e del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Sono, inoltre, istituiti, in via sperimentale, corsi di lingua italiana rivolti, in particolare, alle persone straniere al fine di favorirne l'integrazione.



Consiglio Regionale della Campania

5. Le azioni e le attività formative, didattiche ed educative previste nel Piano straordinario di intervento sono realizzate in via prioritaria, in attuazione dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e la Regione Campania del 3 settembre 2009, mediante l'utilizzo di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della L. n. 296/2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994 nonché nelle graduatorie ad esaurimento relative al profilo di collaboratore scolastico e negli elenchi provinciali ad esaurimento per i professionali nell'area B di cui al D.M. n. 75/2001, destinatario nell'anno scolastico 2008-2009 di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali che non possano stipulare nuovi contratti di lavoro per carenza di posti disponibili o per riduzione dell'organico scolastico.
6. Il Piano straordinario di intervento ha quale riferimento un triennio ed è adottato dalla Giunta regionale, acquisito il parere dell'Ufficio scolastico regionale e sentita la Commissione Consiliare Permanente competente per materia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Attività didattiche integrative e progetti educativi di utilità sociale

1. Nell'ambito del Piano straordinario di cui all'art. 2 la Regione Campania provvede a programmare in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e a finanziare specifiche attività progettuali formative e didattiche di carattere integrativo e sperimentale nonché progetti educativi di utilità sociale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e dell'ampliamento dell'offerta didattica.
2. La Regione promuove le attività di carattere integrativo e/o sperimentale con particolare riguardo ai soggetti più deboli, agli studenti a rischio di emarginazione sociale e culturale e/o di abbandono o insuccesso scolastico ovvero che si trovino in situazioni di disabilità, disagio e/o difficoltà individuale, familiare o sociale.
3. Al fine di integrare i contenuti del decreto-legge del 9 settembre 2009 e consentire un efficiente utilizzo delle risorse umane, per la realizzazione dei progetti integrativi e/o dei progetti educativi di utilità sociale di cui ai commi 1 e 2 sarà impiegato anche il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario dotato di competenze professionali adeguate destinatario, nell'anno scolastico 2008-2009, di contratti a tempo determinato che abbiano garantito le supplenze attraverso le graduatorie di Istituto per il conferimento di incarichi.
4. In subordine, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, potrà essere utilizzato anche il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della L. n. 296/2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994 nonché nelle graduatorie ad esaurimento relative al profilo di collaboratore scolastico e negli elenchi provinciali ad esaurimento per i professionali nell'area B di cui al D.M. n. 75/2001, destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali nell'anno scolastico 2007-2008 che non abbia stipulato nuovi contratti di lavoro.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Istituzione delle unità operative di intervento psico-sociale e per l'integrazione scolastica

1. Al fine di garantire la più efficiente ed efficace attuazione delle attività e dei progetti integrativi dell'offerta didattica e formativa previsti dalla presente legge sono istituite, in via sperimentale, apposite unità operative di intervento psico-sociale, psico-pedagogico e di integrazione scolastica composte da una pluralità di competenze professionali specifiche e qualificate.
2. Le unità operative di intervento psico-sociale e psico-pedagogico svolgono attività multifunzionali di sostegno, di consulenza e di supporto negli ambiti professionali dell'educazione, dell'orientamento scolastico e formativo e del *counseling* al fine di:
 - favorire l'integrazione tra scuola, famiglia e territorio;
 - assicurare alle Istituzioni scolastiche strumenti di sostegno e di consulenza nella progettazione e nell'attuazione dell'attività didattica, di insegnamento, di apprendimento e di valutazione scolastica;
 - fornire consulenza nella progettazione e valutazione di iniziative scolastiche e di progetti didattici sperimentali;
 - fornire consulenza, supporto e analisi nell'ambito dei fenomeni di dispersione, abbandono o insuccesso scolastico;
 - fornire adeguato sostegno ai docenti, agli studenti e alle famiglie nelle situazioni di disabilità;
 - fornire adeguato sostegno ai docenti, agli studenti e alle famiglie nella prevenzione e nella cura delle situazioni di disagio e/o difficoltà sociale e/o familiare;
 - sostenere, attraverso figure professionali altamente qualificate, gli interventi educativo-formativi ed i progetti attivati negli Istituti penitenziari.
3. I criteri per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità psico-pedagogiche all'interno delle Istituzioni scolastiche sono definiti con apposito Regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge ed emanato e pubblicato ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Campania approvato con L. R. n. 6 del 28 maggio 2009.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Riconoscimento del servizio prestato

1. Il servizio prestato dal personale docente e del personale ATA assunto per le iniziative progettuali previste nella presente legge e individuate e programmate nell'ambito del Piano straordinario di intervento di cui all'art. 2 è riconosciuto, come stabilito d'intesa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, quale servizio scolastico a tutti gli effetti ai fini del punteggio nell'ambito delle rispettive graduatorie.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge e per il finanziamento del Piano straordinario di cui all'art. 2 la Regione Campania predispone lo stanziamento straordinario di 20 milioni di euro a valere su specifico capitolo di spesa e, a tal fine, istituisce una o più apposite U.P.B.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.